

teria paesaggistica al Comune di Aiello del Friuli. Presa d'atto della conferma della delega ai Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:

- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;

DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:

- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali:

- i comuni di Aiello del Friuli e San Vito al Torre attraverso la forma associata "Unione dei comuni Aiello-San Vito", comune capofila Aiello del Friuli;
- i comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena e Casarsa della Delizia, nella forma associativa denominata "Associazione Intercomunale del Sanvitese", comune capofila di San Vito al Tagliamento;

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1193 del 26 giugno 2014 con la quale:

- si è dato atto che in esito alle intervenute modifiche alle forme associative incidenti sull'assetto organizzativo e sull'ambito territoriale di competenza della Commissione locale del paesaggio di cui alla deliberazione n. 1749/2009, la medesima, per l'effetto, opera per il solo Comune di Aiello del Friuli;
- è stata confermata al comune di Aiello del Friuli la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5;

VISTA la nota assunta al prot. 4465 del 17 gennaio 2017 con la quale il comune di Aiello del Friuli ha trasmesso copia della deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 29 dicembre 2016 recante la nomina della nuova Commissione locale per il paesaggio operante per le istanze di autorizzazione in materia paesaggistica per il predetto Comune e l'attestazione che il Comune rientra nelle condizioni previste all'allegato A, punto 1, lettera b), ultimo paragrafo della deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008

(numero di abitanti inferiore a 5000 e numero di autorizzazione paesaggistiche annue inferiori a 10);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 1 luglio 2016 di delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, in forma associata, ai comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena;

VISTA la nota assunta al protocollo generale 5382 del 19 gennaio 2017 con cui il Comune di San Vito al Tagliamento ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 22 dicembre 2016 di proroga fino al 31 dicembre 2017 della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 1/2006 tra i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena;

DATO ATTO che dall'1 gennaio 2017 la gestione associata delle funzioni è possibile con le forme ordinarie previste dall'ordinamento del Friuli Venezia Giulia: le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 o le convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 1/2006;

DATO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale infrastrutture e territorio in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2970, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007:

- è confermata la delega al Comune di Aiello del Friuli.

- si dà atto che, per effetto della intervenuta proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 1/2006, resta confermata la delega conferita con la deliberazione della Giunta regionale 1243/2016 ai Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena.

2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_8_1_DGR_161_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2017, n. 161. (Estratto)

Comune di Osoppo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 54 dell'11.10.2016, integrata con la deliberazione consiliare n. 64 del 28.11.2016, di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1488 dell'11.8.2016 in merito alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale del comune di OSOPPO, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di una specifica previsione di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 54 dell'11.10.2016, integrata con la deliberazione comunale consiliare n. 64 del 28.11.2016;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 54 dell'11.10.2016, integrata con la deliberazione consiliare n. 64 del 28.11.2016, di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore

generale comunale del comune di Osoppo;
3. (omissis).

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_8_1_DGR_163_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2017, n. 163

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 7, sottomisura 7.1, sotto intervento 7.1.1. Approvazione della disciplina dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento di impegni specifici da parte dei beneficiari in merito all'intervento 7.1.1 "Stesura e aggiornamento dei Piani di gestione dei siti natura 2000".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Decisione di Esecuzione C(2015) 6589 final adottata dalla Commissione Europea in data 24 settembre 2015 con la quale la Commissione Europea approva il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
- la deliberazione della Giunta Regionale del 16 ottobre 2015, n. 2033, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del PSR;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico" ed, in particolare, l'articolo 73 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale), il quale al comma 2, lettera a) dispone che con regolamento di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del PSR, tra i quali anche le competenze spettanti alla Giunta regionale, comprendenti l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti, nonché le relative sanzioni, per inadempimenti dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 8 febbraio 2016, n. 3536 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";